



COMUNE DI FOLIGNO

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO STRADE

Piazza XX Settembre, 15

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O SPARGIMENTO SALE SU
STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO.
STAGIONE INVERNALE 2026-2027.**

**SCHEMA DI CONTRATTO
E
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE**

Art. 1
Oggetto della prestazione

La prestazione ha per oggetto le operazioni di sgombero neve e/o spargimento sale sulle strade di competenza del Comune di Foligno.

Tutti gli interventi devono intendersi quali “noli a caldo” di mezzi adeguatamente attrezzati allo scopo e perfettamente efficienti.

Le operazioni di cui al presente bando devono intendersi eseguibili nel periodo 15/11/2026 - 15/04/2027.

Tutte le macchine ed attrezzature debbono essere in perfetto stato di efficienza al fine di assicurare la puntuale esecuzione ed ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 2
Conformità macchine ed attrezzature

Tutte le macchine ed attrezzature, dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente “Codice della Strada”.

L'impresa adotterà tutte le prescrizioni e cautele dettate dal D.L.vo 81/2008.

Art. 3
Quantità delle prestazioni

L'entità delle prestazioni, sarà stabilita dal Comune, secondo una valutazione discrezionale del suo fabbisogno.

Tale valutazione terrà conto di norma:

- Dell'entità delle precipitazioni;
- Dell'estensione territoriale;
- Delle caratteristiche tecnico-prestazionali del mezzo offerto, in relazione al tipo di intervento da operare.

Non è stabilito nessun limite minimo di prestazione.

Art. 4
Sistemi di rilevamento della posizione e dei tempi di lavoro

Su tutti i mezzi affidatari dei servizi di cui trattasi, sarà installato, un apparecchio GPS per il rilevamento della posizione del mezzo, fornito dal Comune di Foligno.

Il proprietario, a cui competerà l'onere di ritirare il dispositivo GPS presso l'Autoparco Comunale ed installarlo a sua cura e spese sul proprio mezzo, dovrà dare prova del suo funzionamento facendo tutti i riscontri necessari con il tecnico comunale incaricato ed il programma di riferimento fornito dalla ditta aggiudicataria dei GPS.

L'apparecchio installato sarà quindi affidato alla custodia del proprietario del mezzo che dovrà mantenerlo in efficienza ed utilizzarlo correttamente per tutto il periodo invernale compreso nel piano emergenza neve 2026-2027.

Con la custodia il noleggiatore risponde a termine di legge di ogni danno, smarrimento, furto e quanto altro previsto dalla norma.

I dati trasmessi dal rilevatore GPS saranno posti a base per stabilire i tempi di lavoro così come indicato al successivo art. 12.

Nell'ipotesi che l'apparecchiatura non funzioni correttamente sarà obbligo del noleggiatore di

avvisare immediatamente il personale tecnico del Comune che provvederà a redigere giornalmente la scheda lavori come indicato al successivo art. 12.

L'apparecchio difettoso e/o rotto dovrà essere quanto prima riconsegnato e sostituito al Comune di Foligno a cura del proprietario del mezzo.

Nessun compenso spetterà per l'installazione, prove varie ed uso di detta apparecchiatura GPS.

Art. 5

Variazione alle prestazioni commissionate

L'esecuzione delle singole prestazioni sarà vincolata alle indicazioni fornite dal personale Tecnico del Comune di Foligno.

E' facoltà del personale Tecnico del Comune di Foligno di apportare varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura ritenute opportune, anche in corso di esecuzione.

Il noleggiatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite al prezzo offerto.

Il noleggiatore non potrà introdurre modifiche alle disposizioni impartite senza il preventivo consenso del personale Tecnico del Comune di Foligno.

Le opere eseguite senza l'osservanza delle norme del presente articolo e che dovessero comunque risultare, a giudizio insindacabile della Direzione tecnica, utili e necessarie alla buona riuscita dell'intervento saranno riconosciute e di conseguenza compensate.

Le opere eseguite senza l'osservanza delle norme del presente articolo e che dovessero risultare, inutili e/o non di competenza di questo Ente, non saranno compensate; il Tecnico incaricato, a suo insindacabile giudizio, provvederà a valutare l'entità "tempo" da detrarre.

Eventuali danni arrecati a persone, animali e cose saranno a completo carico del noleggiatore, sollevando questo Ente da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 6

Condizioni particolari

Non viene accordato al noleggiatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art.1567 del Codice Civile; pertanto il Comune, si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione dei servizi della stessa natura ad altri soggetti.

Il noleggiatore si impegna espressamente di stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività e di consentire loro l'accesso alla zona di intervento per tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 7

Domicilio del noleggiatore, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica

Il Noleggiatore dovrà rendersi rintracciabile presso il domicilio comunicato nelle schede tecniche e/o mediante comunicazione telefonica, posta elettronica, fax. Pec, e/o simili dal 15/11/2026 al 15/04/2027.

Il Soggetto prestatore del servizio dovrà:

- disporre di idoneo apparecchio telefonico portatile, il cui numero dovrà essere obbligatoriamente comunicato, pena l'esclusione, nella scheda tecnica onde consentire le necessarie comunicazioni durante lo svolgimento delle attività.
- disporre di idoneo apparecchio telefonico Fax e/o indirizzo mail per le comunicazioni di Preallarme e Allarme.
- disporre di indirizzo di posta elettronica certificata.

Nessun compenso spetterà per l'uso di detta apparecchiatura.

Le eventuali variazioni di numero telefonico, recapito, posta elettronica, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici - Servizio Strade.

Art. 8 **Prezzi contrattuali**

I prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto, in base ai quali saranno pagati i noli sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per tutti i mezzi l'offerta deve intendersi con mezzo sul posto di intervento stabilito in ogni modo dai tecnici comunali.

Per i mezzi rientranti nelle tipologie Minipala e Motopala, i trasferimenti dovranno avvenire esclusivamente con l'ausilio dell'autocarro di supporto.

Per le imprese che in sede di offerta abbiano dato la disponibilità all'allestimento continuato del mezzo per lo sgombero neve per tutta la stagione invernale (pronto per l'uso) e che quindi abbiano effettuato l'offerta (ribasso percentuale su prezzo base) anche per il fermo macchina, tale prezzo deve intendersi applicabile per il periodo di disponibilità dichiarata ed accertata dall'Ente con sopralluoghi mirati e comunque ricadente nel periodo compreso tra il 01/12/2026 – 31/03/2027.

Art. 9 **Revisione dei prezzi**

I prezzi di offerta in base ai quali, saranno pagati i lavori ed eventualmente le quote di fermo macchina, si intendono accettati dal noleggiatore in base a calcoli di sua convenienza del rischio tipico d'impresa e quindi saranno fissi ed invariabili per tutta la stagione invernale 2026 –2027.

Art. 10 **Compensi al noleggiatore per danni cagionati da forza maggiore**

L'avverarsi di situazioni che, per cause di forza maggiore, comportino pregiudizio alla corretta esecuzione dei lavori devono essere riferite immediatamente al referente tecnico che impartirà le opportune disposizioni.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di attrezzature, mezzi d'opera, ecc..., e in genere di tutti gli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione.

Art. 11 **Ordine di intervento**

Le attività del presente disciplinare devono intendersi “Urgenti ed Indifferibili” e saranno ordinate direttamente dal Dirigente Area Lavori pubblici o Personale Tecnico dipendente dell'Area.

Le ordinazioni di intervento seguiranno normalmente il seguente iter:

FASE DI PRE-ALLERTAMENTO: Ove le condizioni lo consentano, l'Area Lavori Pubblici provvederà, a pre-allertare la Ditta nelle 24 ore antecedenti il prevedibile verificarsi dell'evento

nevoso e/o dall'inizio delle operazioni;

FASE DI ATTIVAZIONE: Le attività dovranno essere iniziate improrogabilmente entro 2 ore dalla comunicazione di attivazione.

La FASE DI ATTIVAZIONE prevede anche una attivazione a discrezione del noleggiatore che ritenuto necessario e urgente dare corso alle attività di sgombero neve e/o spargimento sale si attiva dandone appena possibile comunicazione telefonica, fax, sms o posta elettronica al personale Tecnico Comunale.

Il personale tecnico provvederà nelle ore immediatamente successive a verificare la veridicità della comunicazione e della relativa necessità di intervento.

La palese falsità della comunicazione comporta l'immediata sospensione di ogni pagamento al noleggiatore con riserva di valutare l'avvio del procedimento di rescissione contrattuale in danno.

Qualora, per situazioni meteo particolari non sia possibile procedere alla FASE DI PRE-ALLERTAMENTO, si passerà direttamente alla FASE DI ATTIVAZIONE.

Trascorso inutilmente il termine delle 2 (due) ore dalla comunicazione di ATTIVAZIONE, senza che il noleggiatore abbia dato inizio alle operazioni commissionate, il Comune si riserverà di valutare l'avvio del procedimento della rescissione contrattuale in danno ed in quel caso non verrà riconosciuta, qualora la ditta ne abbia dato la disponibilità ed abbia formulato l'offerta, la quota di fermo macchina relativa all'intero mese corrente.

Per inizio operazioni, si intende l'effettivo inizio delle operazioni di sgombero neve e/o spargimento sale nel punto di intervento previsto.

Le commesse di lavoro saranno supportate dalle indicazioni disponibili e da quelle ritenute necessarie allo svolgimento delle operazioni.

Art. 12

Tempo utile per gli interventi

Le operazioni di sgombero neve dovranno essere eseguite:

- inizio: dal momento dell'ordine e comunque entro le 2 ore successive;
- fine: operazioni ultimate.

Sono ammesse, ma non retribuite, sospensioni effettive del lavoro soltanto:

- per vitto: un arco di tempo variabile e ricompreso tra le ore 12,30 e le ore 14,30;
- per riposo notturno: dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

La durata delle sospensioni per vitto e riposo notturno, citate al precedente articolo, debbono essere intese come limite massimo e pertanto sarà cura del personale Tecnico e del noleggiatore verificare e concordare l'effettiva durata che comunque sarà sempre riscontrabile dalla lettura dei dati forniti dal rilevatore GPS.

Sarà cura del noleggiatore adoperarsi affinché i turni di guida, i rifornimenti e quant'altro non comportino ulteriori sospensioni dal lavoro oltre a quelle stabilite precedentemente.

L'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine diverso e non conforme al superiore criterio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La durata di ogni intervento sarà contabilizzata:

- Dall'inizio delle attività nel punto indicato nell'ordinativo, al momento di cessazione delle attività di sgombraneve.
- Gli spostamenti da una località all'altra, disposti dal referente tecnico nell'ambito dell'intervento in corso, saranno computati come normale orario di lavoro.

Il tempo di intervento sarà valutato:

- Dalla lettura dei dati forniti dall'apparecchiatura GPS. I dati forniti sono da ritenersi

insindacabili;

- In mancanza di funzionamento o per indisponibilità di dette apparecchiature GPS si procederà con la compilazione da parte dei tecnici comunali delle liste ove saranno riportati: la data, il luogo di intervento; l'orario di inizio attività; le eventuali sospensioni; l'orario di fine attività. I dati contenuti in dette liste sono da ritenersi insindacabili.

Art. 13

Sospensione del servizio

Ogni sospensione del servizio non dipendente da disposizioni del personale Tecnico Comunale e non rientranti nell'ipotesi di forza maggiore, impone al noleggiatore l'immediata comunicazione ai tecnici comunali.

Fatta salva una valutazione più grave della sospensione, da parte del personale Tecnico Comunale, il periodo di sospensione sarà detratto dal conteggio delle ore di nolo.

I periodi di sospensione potranno anche essere valutati sulla base della lettura dei dati trasmessi dal rilevatore GPS.

Qualora cause di forza maggiore quali condizioni climatiche ed altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d'arte, il personale tecnico incaricato, d'ufficio o su segnalazione del noleggiatore, può ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

La chiusura in anticipo della giornata di lavoro non comporterà alcun compenso oltre l'orario effettivamente svolto.

Art. 14

Pagamenti

I pagamenti delle prestazioni di servizio che si renderanno necessarie nel periodo 15/11/2026 - 15/04/2027 saranno effettuati entro i trenta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Gli importi saranno stabiliti dall'applicazione del prezzo orario offerto moltiplicato il numero delle ore, contabilizzato con le metodiche di cui agli articoli precedenti.

Nessuna fattura potrà essere emessa senza la preventiva definizione contabile delle operazioni eseguite e acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della Ditta.

I pagamenti della quota del fermo macchina, per le ditte che hanno dato la loro disponibilità, saranno liquidati nel mese di gennaio 2027, per il fermo del mese di dicembre 2026, e nel mese di Aprile/Maggio 2027 per i fermi di gennaio, febbraio e marzo 2027, previa accertamento a campione dell'allestimento del mezzo da parte del Comune di Foligno e la presentazione di idonea fattura con conseguente acquisizione della regolarità contributiva D.U.R.C.

I tecnici del Servizio Strade effettueranno sopralluoghi e verifiche a campione sui mezzi che hanno dato la disponibilità al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che danno diritto al fermo macchina.

La quota mensile di fermo macchina, per le sole ditte che abbiano dato la disponibilità, sarà calcolata sulla base del prezzo offerto (ribasso percentuale sul prezzo base) moltiplicato per il numero di giorni del mese stesso decurtato, eventualmente, dei giorni di prestazione del servizio di sgombero neve. La prestazione di servizio di una sola ora o frazione di essa in una giornata lavorativa, comporterà la decurtazione dell'intera giornata per quello che riguarda la quota mensile di fermo macchina.

In nessun caso, si ribadisce, verrà retribuita la quota del fermo macchina nei giorni in cui il mezzo sarà impegnato in lavorazioni di sgombero neve. In tali giornate si applicherà esclusivamente il costo orario offerto per il nolo a caldo.

Le quote del fermo macchina verranno riconosciute esclusivamente per il mantenimento in

perfetto stato di efficienza, di allestimento e per la disponibilità all'uso immediato del mezzo.

All'eventuale ditta proprietaria del mezzo che verrà sorpreso, nei controlli dell'Ente, privo dell'allestimento da neve e quindi non pronto all'uso, non verrà riconosciuta la quota di fermo macchina relativa all'intero mese corrente.

La fatturazione dovrà comunque essere riferita all'anno di competenza.

Art. 15

Oneri ed obblighi diversi

Il noleggiatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

1. Rendersi reperibile 24/24 ore, dal 15/11/2026 al 15/04/2027 o secondo diversa comunicazione;
2. Dare corso alle operazioni commesse entro e non oltre le 2 (due) ore dalla comunicazione di attivazione;
3. Eseguire i lavori con tutte le attrezzature, macchine, materiali occorrenti in perfetto stato di efficienza affidati a personale di idonee capacità e perizia;
4. Mantenere aperte le vie e i passaggi pubblici, che venissero interessati dalle lavorazioni;
5. Provvedere a riparare e/o risarcire danni di qualsiasi genere cagionati a persone, animali e cose.

Il non rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può essere motivo di rescissione contrattuale in danno nei confronti del noleggiatore.

Il mezzo sgombraneve e/o spargisale dovrà essere disponibile in un luogo facilmente accessibile, protetto dalle intemperie, non al di fuori del Comune di Foligno ed indicato nella scheda tecnica e/o nelle immediate vicinanze del confine comunale tale per cui sia in grado di raggiungere, in caso di chiamata, il punto di intervento assegnato entro le due ore stabilite.

Art. 16

Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente disciplinare, l'Impresa si obbliga di osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o da esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme così accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune e non ha titolo a risarcimenti di danni.

Art. 17

Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del noleggiatore.

Art. 18

Polizza fidejussoria

Il noleggiatore è obbligato a produrre polizza assicurativa per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con validità pari o superiore alla data del 15/04/2027 ai sensi dell'art. 12 co. 5 del Regolamento Comunale per l'Attività Contrattuale e con un massimale di almeno 50.000 euro per sinistro.

Art. 19

Tracciabilità flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. All'uopo la stessa, prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà presentare la dichiarazione, avente per oggetto: "Comunicazione ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136/2010". In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.

Art. 20

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca del servizio, nelle ipotesi in cui accerti due violazioni alle norme del presente atto da parte dell'aggiudicatario (a prescindere dalla gravità delle stesse) o nel caso di superamento del termine previsto di cui all'art. 12.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta, da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora risulti accertato:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) cessione anche parziale del contratto in violazione delle norme di legge;
- f) secondo collaudo negativo;
- g) qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti che l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 8 provvedimenti indicati negli articoli 10, commi 2 e 3, 10/ter e 10 /quater della Legge 31/05/ come modificata dal D.lgs. 08/08/1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della prestazione di servizio effettuata.

Art. 21

Subappalto

E' assolutamente vietato il subappalto, pena di immediata risoluzione del contratto per colpa

dell'impresa, del risarcimento di ogni danno e spesa alla Stazione Appaltante e con riserva di più ampia opposizione giudiziale e stragiudiziale, a meno che l'impresa non abbia indicato, con l'offerta, le opere che intende subappaltare. In questo caso l'impresa resterà ugualmente in rapporto alla Stazione Appaltante, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Il contratto di subappalto stipulato dall'Impresa dovrà esser trasmesso alla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs 36/2023 e succ. modif. ed integrazioni.

Se durante l'esecuzione del servizio, ed in qualsiasi momento la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltante è incompetente o inadempiente o indesiderabile, l'impresa al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'allontanamento del subappaltante.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa Appaltatrice ad altre Imprese per la fornitura dei materiali.

Art. 22

Penali

Ai fini del rispetto delle condizioni contrattuali, si stabiliscono le seguenti penali:

1. Per inizio delle operazioni oltre le due ore dall'orario stabilito nella comunicazione di attivazione: € 100,00.
2. Per non inizio delle operazioni per motivazioni diverse da causa di forza maggiore o per inizio con ritardo superiore alle 4 ore dall'orario stabilito nella comunicazione di attivazione: € 200,00.

L'applicazione di dette penali sarà tempestivamente comunicata al noleggiatore ed applicata in sede di contabilità di fine servizio.

Art. 23

Indennità di fermo macchina – tipologia di mezzi e prezzi base per il nolo

Al noleggiatore che ha dato la disponibilità al Comune di Foligno del mezzo sgombraneve, oltre che per le attività di spazzamento stradale anche per il mantenimento del mezzo stesso allestito e pronto all'uso, verrà riconosciuta una quota giornaliera di fermo macchina che verrà liquidata, con le modalità descritte all'art. 14, dietro presentazione di relativa fattura ed accertamento della regolarità contributiva (DURC e/o dichiarazione) vedere art. 14 (pagamenti).

Gli importi giornalieri di base del fermo macchina sui quali da ditta eventualmente interessata potrà fare la propria offerta ribasso percentuale, sono i seguenti:

- Minipala € 10/giorno;
- Motopala € 15/giorno;
- Trattore agricolo € 20/giorno;
- Autocarro € 20/giorno

Alla quota mensile del fermo macchina andrà effettuata una decurtazione dei giorni di eventuale attività di sgombero neve che decorreranno dal giorno di inizio delle attività al giorno della fine delle stesse. Per attività giornaliera si intende aver effettuato il servizio di sgombero neve nell'arco delle 24 ore anche solo per un'ora o frazione di essa.

Tipologia di mezzi ed attrezzature

I mezzi, tutti con cabina chiusa e riscaldata, dovranno inoltre essere muniti delle attrezzature sgombraneve, delle catene da neve ritenute necessarie e ricadenti nelle seguenti tipologie:

Tipologia mezzo
Minipala (potenza minima 35 cv – 26Kw)
Motopala gommata (no cingolata) (potenza min. 50 kw e fino a 69 kw)
Motopala gommata (no cingolata) (potenza min. 70 kw)
Trattore agricolo (min. 80cv fino a 120 cv - 59 Kw fino a 90Kw)
Trattore agricolo (oltre 120 cv - oltre 90 Kw)
Autocarro (fino a 35 q. 4x4)
Autocarro (min. 80 q. fino 120 q.)
Autocarro (oltre 120 q.)

Le tipologie Minipala e Motopala prevedono che il noleggiatore provveda a propria cura e spese al carico, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento ed al personale e mezzi di assistenza e/o supporto in fase lavorativa.

Tutte le macchine e le attrezzature debbono essere in perfetto stato di efficienza al fine di assicurare la puntuale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Tutte le macchine e le attrezzature debbono essere in regola con le norme del codice della strada.

Prezzi a base di trattativa per nolo

I prezzi a base di affidamento espressi per tipologie di mezzi, sono riportati nella tabella che segue:

Tipologia mezzo	Nolo (€/h)
Minipala (potenza minima 26 kw)	70,54
Motopala gommata (no cingolata) (potenza min. 50 kw e fino a 69 kw)	70,54
Motopala gommata (no cingolata) (potenza min. 70 kw)	84,05
Trattore agricolo (min. 59 kw fino a 90 kw)	84,05
Trattore agricolo (oltre 90 kw)	84,05
Autocarro (fino a 35 q. - 4x4)	84,05
Autocarro (min. 80 q. fino 120 q.)	84,05
Autocarro (oltre 120 q.)	84,05

Art. 24

Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni di legge in vigore.

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti ed in particolare le prescrizioni e le norme di sicurezza nell'uso dei mezzi e delle attrezzature.